



Decreto Dirigenziale n. 62 del 20/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 12 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Oggetto dell'Atto:

TITOLO III BIS DEL D.LGS 152/06 SMI (EX D.LGS. N. 59 DEL 18 FEBBRAIO 2005) - D. LGS 152/06 - SAMTE SRL - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA IMPIANTO STIR DI CASALDUNI. - C.DA SAN FORTUNATO - 82030 CASALDUNI (BN)COD. IPPC 5.3 - "IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI QUALI DEFINITI NELL'ALLEGATO 11A DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE AI PUNTI D8, D9 CON CAPACITA' SUPERIORE A 50 TONNELLATE AL GIORNO" - D.LGS. 152/06 E SMI " A.I.A. ORDINANZA N. 298 DEL 31.12.2009 RILASCIATA DALLA

IL DIRIGENTE

VISTE

- La D.G.R.C. n. 619 dell'8 Novembre 2016, la D.G.R.C. n. 249 del 3 maggio 2017, nonché il DPGRC n. 194 dell' 11 maggio 2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la UOD 500612 "Autorizzazioni ambientali e Rifiuti" Benevento;

PREMESSO CHE

- Lo STIR di Casalduni (BN), impianto gestito dalla SAMTE SRL, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'OPCM n. 298 del 31/12/2009;
- L'ex STAP di Benevento, oggi UOD "Autorizzazione Ambientale e Rifiuti di Benevento", con Decreto Dirigenziale n. 18 del 18 Marzo 2013 ha autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti derivanti da raccolta differenziata per i codici CER 200101 (carta e cartone) , CER 200102 (vetro) – CER 200139 (plastica) – CER 200140 (metalli);
- La SAMTE con nota prot. n. 4499 del 19/12/2013, acquisita in pari data al prot. 2013.0875218, ha trasmesso la documentazione relativa alla modifica non sostanziale dell'impianto STIR di Casalduni dovuta in particolare a:
 1. Ottimizzazione Processo Produttivo attraverso il ripristino del vaglio già presente nell'impianto di raffinazione;
 2. stabilizzazione sovvalli (19.12.12) provenienti da altri impianti ;
 3. Attuazione processi produttivi già autorizzati in A.I.A.;
 - 3.1 Attuazione del trattamento della Frazione Organica da RR.DD attraverso:
-l'attività di pretrattamento del CER 20.01.08 ;
 - 3.2 Stoccaggio e selezione dei rifiuti da RR.DD. (Carta, Cartone, plastiche, metalli, vetro)
codici CER 15.01.01-15.01.02-150104-150106-1501.07
- il gestore dell'impianto STIR di Casalduni è la SAMTE s.r.l amministratore unico Dr. Nicolino Cardone;
- in data 19.12.2013 la SAMTE s.r.l. ha trasmesso la ricevuta del versamento di Euro 2.000,00 per la tariffa istruttoria prevista dal DM 24.4.2008;
- In data 24 Febbraio 2014 si è tenuta la Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Benevento,dell'ASLBN1,Comune di Fragneto Monforte e Pontelandolfo, nonché l'Università del Sannio, mentre risultavano assenti l'Autorità di bacino Liri Garigliano Volturno, il Comune di Casalduni , di Campolattaro e l'ARPAC che ha fatto pervenire nota acquisita al prot.130243 del 24.02.14 con cui la stessa richiedeva integrazioni/chiarimenti in merito alla documentazione presentata;
- in tale seduta:
 - l'Università del Sannio ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio prot.04/2014 _FP_PDN con il quale ha espresso una valutazione favorevole della modifica non sostanziale proposta dalla SAMTE s.r.l.
 - il responsabile del procedimento ha evidenziato che, la proposta dalla SAMTE sia da configurarsi quale modifica "sostanziale" dell'impianto;
 - Il Comune di Fragneto Monforte, così come rappresentato, pone l'accento sulle problematiche derivanti dallo STIR e dal deposito di ecoballe;
 - Il Comune di Pontelandolfo, così come rappresentato, è contrario ai rifiuti provenienti da fuori provincia e pone l'accento sulla necessità di effettuare idonei monitoraggi dei rifiuti in entrata;
 - La Provincia di Benevento, così come rappresentata afferma che "appare ben chiaro che trattasi di variante non sostanziale, così come relazionato a pag 11 e 12 della relazione tecnica illustrativa e si ribadisce che in questa prima fase si opta per la sola attività del pre- trattamento, mentre il processo completo di compostaggio sarà oggetto di altro procedimento autorizzativo";
 - l'ASL, così come rappresentata, in considerazione di quanto evidenziato dall'ARPAC si riserva di esprimere il parere di competenza;
- La suddetta seduta è stata aggiornata al fine di consentire l'acquisizione della documentazione integrativa richiesta dall'ARPAC;
- In data 24 Aprile 2014 si è tenuta la seduta della Conferenza dei Servizi a cui hanno partecipato

i rappresentanti della Provincia di Benevento, del Comune di Fragneto Monforte, nonché l'Università del Sannio, mentre risultavano assenti l'ASLBN1, l'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, il Comune di Casalduni, di Campolattaro, Pontelandolfo e l'ARPAC, che ha fatto pervenire nota prot.0024277/2014 del 24.04.14 acquisita in pari data al prot 0287859, con cui la stessa ha comunicato che si esprimerà sulle modifiche proposte dalla SAMTE successivamente alle determinazioni da assumere da parte della Autorità competente in merito alla classificazione della modifica stessa.

- in tale seduta:

- Il Comune di Fragneto Monforte, così come rappresentato, ha espresso “parere negativo almeno fino a quando non verrà chiarito se le modifiche richieste dalla SAMTE s.r.l. sono da intendersi sostanziali e non sostanziali;

- la Provincia di Benevento, così come rappresentata, ha preso atto del parere espresso dall'Università e dall'ARPAC e, in merito alla modifica sostanziale e non sostanziale precisa:

- “1) in merito all'incremento dei CER si evidenzia che tale incremento complessivamente non c'è, ne sono stati superati i valori di soglia previsti dall'allegato VIII del D. lgs 152/06 e/o art.5 lett. I Bis;

- 2) nell'intervento proposto non si parla affatto di gestione; tra l'altro l'intervento si limita a proporre il solo pretrattamento, demandando ulteriori attività a successivi procedimenti;

- 3) non si cambiano le caratteristiche e le tipologie dei macchinari e il ciclo produttivo è modificato al solo fine di raggiungere un'ottimizzazione più spinta;

- 4) le aree di stoccaggio così come individuate negli elaborati allegati alla domanda sono coerenti con l'AIA vigente;

- 5) in merito alla definizione del Codice 20.01.08 su cui al Conferenza scorsa sollecitava un approfondimento, ci si riporta, condividendone le conclusioni a quanto indicato dall'Università di Salerno con nota assunta alla SAMTE n.824 del 10.03.2014, si ribadisce, infine, che bisognerebbe indicare precisi riferimenti normativi, che in modo inequivocabile possono dimostrare che la variante richiesta sia sostanziale”.

- la SAMTE s.r.l, così come rappresentata, ha evidenziato che la “rifunionalizzazione dello STIR è stata discussa in sede regionale in attuazione alla DGRC volta a potenziare le attività di trattamento della FUT in ordine a tutti gli impianti STIR. La Regione..... omissis.... ha anche deliberato il finanziamento i cui elementi identificativi sono stati trasmessi alla Provincia di Benevento....omissis....Il punto derimente della questione che all'atto si discute in corso se esso integra una modifica sostanziale o non sostanziale, l'opinione della SAMTE e che la procedura è quella non sostanziale per le seguenti ragioni:

- 1) il codice dei rifiuti disciplina diversi procedimenti sostanziali e non sostanziali attraverso il suo allegato VIII e precisamente il 5.3 nonché al 5 lettera I bis;

- 2- quella disposizione di legge afferma che interviene l'incremento di alcune grandezze, in particolare, la potenzialità dell'impianto, soglia o il superamento della soglia dei codici di lavorazione

- 3- la potenzialità soglia dell'impianto ed i relativi codici e soglia degli stessi non vengono superati ed i codici restano gli stessi.....omissis”

- 4- peraltro, pedissequo parere viene espresso dalle recenti linee guida per l'individuazione delle modifiche ad impianti già autorizzati di cui al con DD.183/2014;

- l'Università del Sannio ha confermato il parere espresso nel rapporto istruttorio del 24.02.2014;

- Il Presidente della Conferenza ritiene che sia necessario acquisire dall'ARPAC un parere in merito ad eventuali effetti negativi e significativi sull'ambiente dovuti alla modifica proposta, al fine di definire se la modifica è sostanziale o meno ai sensi dell'art 5 comma Ibis del D. lgs 152/06;

- Il Verbale della suddetta Conferenza di Servizi, prot. 2014.0330820 del 14/05/2014, è stato trasmesso all'ARPAC invitando la stessa ad esprimere, con ogni urgenza, un parere in merito alla modifica proposta ed in particolare se la stessa possa produrre effetti negativi sull'ambiente, al fine di consentire alla UOD di adottare gli atti consequenziali di competenza;

- l'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento - con nota prot. n. 008432 del 10 febbraio 2015, acquisito al ns. prot. n. 0099681 del 12/02/2015, ha trasmesso il parere richiesto ritenendo che le modifiche proposte da SAMTE per lo STIR di Casalduni possono avere effetti negativi sulla qualità ambientale qualora la conduzione dell'impianto e le tecnologie applicate non

rispettino le prescrizioni stabilite dal D.M. del 29.1.2007 "linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, ex art.3 comma 2 del D.lgs 372/99 per gli impianti di selezione produzione del CRD e contestualmente esprime parere favorevole a condizione che il proponente si attenga alle prescrizioni ed indicazioni di seguito indicate:

1. fornire definitive garanzie mediante autocertificazione dei responsabili tecnici in merito alla perfetta funzionalità e all'idoneità del sistema di tritovagliatura e selezione, proposta di progetto, a poter efficacemente trattare la frazione FORSU;
2. - verificare preliminarmente la perfetta funzionalità e l'idoneità del sistema di tritovagliatura e selezione proposto attuando una fase sperimentale che preveda la lavorazione di adeguati volumi di FORSU per una durata temporale sufficientemente significativa di varie settimane e nelle varie condizioni fisiche cui perverranno all'impianto, compreso il periodo più critico della stagione calda estiva;
3. ottimizzare l'impianto di trattamento delle aree esauste per il nuovo ciclo produttivo potenziando la captazione localizzata sui punti critici delle linee, migliorando il confinamento degli edifici interessati alla lavorazione, evitando feritoie ed aperture dalle quali fuoriescono emissioni diffuse incontrollate;
4. realizzare un sistema di confinamento del nastro trasportatore posto all'esterno tra l'edificio selezione /lavorazione e il capannone MVS, prevedendo un efficace sistema di aspirazione collegato all'impianto di trattamento delle aree esauste;
5. come indicato nelle linee guida effettuare costantemente la gestione dei rifiuti in locali chiusi ed in depressione evitando aperture oltre il solo tempo necessario per l'entrata-uscita dai locali e adeguando gli ingressi con sistemi automatici di apertura-chiusura stabili;
6. garantire per tutti gli edifici interessati dal trattamento rifiuti (come indicato nelle linee guida) un'aspirazione convogliata che assicuri almeno 2-3 ricambi ora e per la zona di raffinazione di 1-2 ricambi ora, salvo diversamente determinato dal servizio sanitario per gli ambienti dove è prevista la presenza di lavoratori;
7. prevedere sistemi idonei ed efficaci per la raccolta dei colaticci nei punti critici, sin dalle aree di conferimento, e lungo tutta la linea di trattamento della FORSU;
8. installare e/o ripristinare indifferibilmente tutti i sistemi e strumenti di controllo e registrazione in automatico, non ancora funzionanti ad oggi per la valutazione dell'efficienza degli impianti di trattamento arie, filtri e maniche, cicloni e separatori, abbattitori ad umidi e biofiltri la cui assenza o inefficacia sono stati accertati durante il sopralluogo del 20.03.2013 (verbale n.2036 di cui si allega stralcio) e riconfermate in un sopralluogo del 17.9.2013. Si allega in copia tabelle delle criticità riportate nella relazione tecnica del 17.7.2013;
9. pur condividendo il Piano di monitoraggio e controllo presentato si ritiene necessario integrarlo prevedendo un'attività di controllo chimico analitico con metodi GC/MS del COV prodotti con frequenza semestrale;
10. effettuare la verifica e taratura periodica degli strumenti di controllo, regolazione e registrazione automatica, dei sistemi e impianti di presidio ambientali;
11. prevedere la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sugli impianti dello STIR;
12. rispettare costantemente i limiti di TLW negli ambienti lavorativi;
13. porre in essere le più opportune azioni di sensibilizzazione territoriale tese a favorire la raccolta a monte di una FORSU di Buona qualità che, contenendo un moderato quantitativo di scarti possa rientrare nei limiti di accettabilità per impianti di compostaggio; questa azione potrebbe evitare la necessità della fase di pretrattamento e selezione su tutta la FORSU in entrata e ridurre i costi di gestione del rifiuto organico e dei costi ambientali in generale;
14. presentare, al termine dei lavori una relazione dettagliata, autocertificata dai tecnici responsabili, riguardo alla corretta esecuzione di tutte le opere previste nonché all'accertamento e verifica della perfetta funzionalità e dell'efficacia di tutti i sistemi e presidi di tutela ambientale, nell'ambito delle prescrizioni indicate nel presente parere e delle indicazioni fornite dal DM 29.01.2007 Linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art.3 comma 2 del D.lgs 372/99 per gli impianti di produzione e selezione di CDR;

- il suddetto parere, con nota prot.114072 del 18.02.15, è stato trasmesso alla SAMTE con richiesta di trasmissione della documentazione ritenuta necessaria dall'ARPAC;
- la SAMTE, con nota prot. 723 del 26/02/2015, acquisita al prot. 134873 del 26.02.15, ha comunicato che la documentazione poteva essere integrata solo dopo la realizzazione dei lavori e che il ripristino della seconda linea fa parte di un progetto finanziato dalla Regione Campania con DD n.16 del 12.12.2014;
- la Samte Srl con nota prot. n. 363875 del 23.05.17 ha trasmesso relazione illustrativa degli interventi migliorativi del processo FTS/FUTS dell'impianto STIR di Casalduni, comunicando l'approvazione da parte della Provincia di Benevento del progetto esecutivo relativo alle modifiche non sostanziali;
- questa UOD, con nota prot. 2017.0391679 del 05/06/2017, ha richiesto la trasmissione dell'intero progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi del processo FUTS/FUTSR;
- la SAMTE, in data 8.6.2017 con nota prot. 1969 ,acquisita in pari data al prot. 0400937, ha trasmesso copia del progetto esecutivo approvato dalla Provincia di Benevento in data 12.04.2017 e relativo alla suddetta modifica non sostanziale contenente i seguenti interventi:
 - o Ripristino completa funzionalità prima linea di lavorazione;
 - o Ripristino completa funzionalità seconda linea di lavorazione;
 - o Rifunionalizzazione impianto di imballaggio del rifiuto F.S.T. con predisposizione di avvolgimento mediante fili di plastica;
 - o Ottimizzazione processo di stabilizzazione;
 - o Ottimizzazione funzionalità processo di raffinazione;
- Il responsabile del procedimento ha dato atto che il progetto presentato dalla Samte è in linea con le autorizzazioni rilasciate con OPCM n. 298 del 31/12/2009, del parere favorevole espresso dall' ARPAC prot. 008432 del 10 febbraio 2015, acquisito al ns. prot. n. 0099681 del 12/02/2015 e del rapporto tecnico -istruttorio dell' Università del Sannio con nota prot 04/2014 FP_PDN;
- questa UOD, con nota prot. 2017. 0403108 del 9 Giugno 2017, ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 30 giugno 2017;

in data 30 giugno 2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Benevento, dell'ASLBN1, Comune di Casalduni, Fragneto Monforte e Pontelandolfo, nonché l'Università del Sannio, mentre risultavano assenti l'Autorità di bacino Liri Garigliano Volturno il Comune di Campolattaro e l'ARPAC che ha fatto pervenire prot. 39381 del 29/06/2017 acquisita al prot.n. 0451375 del 30.06.2017, in cui :

- Il Prof. Pepe, avendo avuto conferma che trattasi del medesimo progetto presentato a Dicembre 2013, conferma il rapporto tecnico istruttorio favorevole del mese di febbraio 2014;

-Il Dott. Cofrancesco dell'ASL BN1 ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di seguito dettagliate:

l'impianto nel suo complesso eviti attraverso i sistemi di aspirazione, depolverazione e deodorizzazione l'emissione in atmosfera di sostanze che possano dare origine ad emissioni odorose e polverose oltre la soglia di accettabilità;

le acque di processo (percolati), le acque meteoriche di lavamento dei piazzali, le acque per uso igienico – sanitario, le acque provenienti dai lavaggi degli automezzi, preventivamente stoccate nei bottini di raccolta situati all'interno dell'area di prima e seconda lavorazione, non siano fonte di inquinamento ambientale generale;

non vi siano disturbi provenienti da emissioni acustiche attuando periodiche manutenzioni alle macchine trituratrici e trasportatrici degli RSU qualora se ne ravvisi l'usura;

si produca il minor degrado ambientale possibile soprattutto per quanto riguarda la tipologia e la tenuta degli spazi destinati alle varie frazioni di rifiuti;

il gestore adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente sulla qualità degli scarichi e verifichi che i campionamenti per il controllo degli inquinanti, rispettino i piani di monitoraggio e le frequenze stabilite;

si eviti ogni danno e pericolo alla salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti impiegati nel processo di produzione della FUTS (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) e FUTSR (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata Raffinata).

-Il Dott. Caputo, Sindaco di Fragneto Monforte, ha espresso parere come da nota 3277 del 29.06.2017 consegnata e che si riporta: “.. Il territorio di Fragneto Monforte è già penalizzato dalla presenza del sito di stoccaggio di “Ecoballe” in località Toppa Infuocata dove si trovano accumulate tonnellate e tonnellate di rifiuti provenienti dai comuni della Regione Campania, nonché dalla presenza di un ulteriore sito di ecoballe nelle adiacenze dell'ex CDR di Casalduni. Tali siti sono in emergenze ambientali. Con i lavori previsti che tendono a mantenere lo STIR in funzionamento, si continuerà ancora a modificare l'habitat ed aumentare le emergenze ambientali presenti e quindi verrebbe ulteriormente colpito il territorio di Fragneto Monforte e la sua popolazione, tenuto conto dei complessi effetti impattanti dell'impianto. Alla luce di quanto innanzi esposto, considerata la carenza dell'istruttoria amministrativa progettuale, e tenuto conto degli effetti diretti, a breve e a lungo termine, che il mantenimento dell'impianto STIR avrebbe sul territorio di Fragneto Monforte si esprime parere negativo ai lavori previsti dell'impianto di cui all'oggetto”.

- Il Comune di Casalduni, così come rappresentato, esprime parere negativo condividendo il parere di Fragneto Monforte in considerazione della grave situazione che interessa la SAMTE Srl e per questo chiedeva il rinvio a data successiva al 5 Luglio 2017, data di riunione dei Sindaci della Provincia di Benevento. Inoltre, questa modifica potrebbe essere il preludio a nuovo impianto da installare in C.da San Fortunato. Il Comune di Casalduni ritiene assurdo che sia data la possibilità ai comuni della Provincia a manifestare interesse alle compostiere di comunità quando interessa invece localizzare nei pressi dello STIR un biodigestore”;

-Il Comune di Pontelandolfo, così come rappresentato, “considerando quanto evidenziato dagli altri comuni rileva che sarebbe opportuno accogliere l'istanza del Comune di Casalduni e togliere dal territorio quelle ecoballe che deturpano il territorio e quindi la Regione Campania che investe un milione di euro per migliorare lo STIR possa anche investire per eliminare le ecoballe. Lo stesso Comune riguardo al progetto presentato esprime parere favorevole”;

-Il rappresentante della Provincia di Benevento esprime parere favorevole per quanto di competenza;

- L'ARPAC, assente alla seduta, ha trasmesso con nota prot. 39381 del 29/06/2017 acquisita al prot.n. 0451375 del 30.06.2017, parere favorevole sulle modifiche non sostanziali con le seguenti prescrizioni:

Suolo, rifiuti e siti contaminati

- è necessario che l'elenco dei CER acconsentiti, allegato all'autorizzazione Ambientale Integrata rilasciata il 31.12.2009, sia integrato formalmente da parte della società SAMTE (elenco rifiuti derivanti dall'attività di gestione e rifiuti derivanti dall'attività di produzione) prima della conclusione del procedimento, e quindi recepito nel Decreto di approvazione da parte dell'Autorità competente alla luce dei nuovi CER relativi alla FUTS (19 05 01) e alla FUTSR (19 05 03), oltre anche dei differenti CER attualmente gestiti, rispetto a quanto presente nella citata AIA, come risulta dalla Relazione annuale presentata in data 23.03.2017 con prot. 1134, acquisita al prot. ARPAC n. 17644 del 24.03.2017 (CER 20 03 01, 19 12 03, 15 02 02*, 19 08 13*);
- fermo restando le decisioni gestionali sui macchinari e sulle porzioni impiantistiche meritevoli di ammodernamento/sostituzione, le quali ricadono completamente in capo al soggetto gestore dell'impianto, si rammenta che la necessità in ogni caso, è quella di garantire la corretta gestione di tutti i rifiuti trattati e l'adozione di tutte le misure di tutela delle diverse matrici ambientali, compresa la garanzia della perfetta funzionalità di tutti i presidi di misurazione e controllo necessari a verificare il corretto funzionamento e la regolare gestione dell'impianto;
- garantire che la FUTSR ottenuta dal processo sia conforme ai dettami della normativa nazionale e regionale con particolare riferimento a quanto previsto dalla DGR Campania n. 426 del 04.08.2011;
- prevedere nel Report annuale relativa all'Autorizzazione Integrata ambientale la trasmissione anche dei quantitativi di rifiuti gestiti.

Emissioni in atmosfera:

1. rispettare il *ciclo produttivo* e le *tecnologie* indicate nella *relazione illustrativa*;
2. adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle *emissioni diffuse* e degli *odori molesti*. In particolare:

- gli impianti di aspirazione ed abbattimento degli effluenti prodotti devono essere obbligatoriamente attivi anche durante il periodo notturno;
 - **effettuare un veloce avvio a trattamento della frazione organica per evitare problemi riconducibili alle emissioni odorigene, causati dall'innescarsi di fenomeni putrefattivi;**
 - **garantire la minimizzazione dei tempi di apertura dei portali di accesso adottando sistemi di controllo automatico dell'apertura e chiusura di essi;**
 - durante la movimentazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato;
3. rispettare i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro garantendo nel luogo ove viene effettuato lo stoccaggio dei rifiuti, dove si producono sostanze odorigene e produzione di polveri in fase di scarico dei rifiuti, **2-3 ricambi d'aria/h**, mentre nella zona di raffinazione, **1-2 ricambi d'aria/h**;
4. mantenere tutti i locali in continua depressione al fine di evitare emissioni odorose;
5. assicurare la miscelazione delle arie provenienti dalle aree dell'impianto a diversa attività biologica al di sotto del biofiltro e prevedere, come ulteriore sistema di controllo del processo, indagini anemometriche periodiche sulla superficie del biofiltro al fine di controllare la uniforme distribuzione del carico inquinante;
6. mantenere la temperatura del biofiltro tra i 15 e i 40°C e l'umidità relativa nell'ordine del 40-60% al fine di raggiungere il range ottimale dell'attività batterica;
7. assicurare adeguata capacità tampone del mezzo filtrante in modo da prevenire fenomeni di acidificazione;
8. assicurare adeguata umidità relativa dell'aria in ingresso al biofiltro (il valore ottimale è circa 95%);
9. corretto dimensionamento del biofiltro in relazione alla portata di aria da depurare considerando che il valore teorico in uscita della concentrazione odorigena deve essere inferiore o uguale alle 300 U.O./m³;
10. garantire un tempo di contatto degli effluenti (tempo di residenza) non inferiore a 36 secondi (tempo ottimale 45 sec);
11. assicurare una portata oraria specifica compresa tra 80-100 Nm³/h per m³ (il valore ottimale è 80);
12. relativamente al campionamento degli effluenti in uscita dal biofiltro, **suddividere quest'ultimo in un numero adeguato di aree e subaree equivalenti**, considerando per il calcolo le dimensioni di esso, così come previsto dalla normativa di settore. Inoltre, prima di procedere all'effettuazione dei campionamenti, verificare l'assenza di flussi preferenziali mediante rilevazione della velocità in uscita dell'effluente (mappatura delle velocità);
13. **ripristinare quanto evidenziato da ARPAC in occasione del sopralluogo effettuato il giorno 20.03.2013 con verbale n° 236 e riassunto nella tabella riportata nella relazione tecnica ARPAC datata 30.09.2013, relativamente all'assenza/malfunzionamenti delle apparecchiature e strumenti preposti alla valutazione dell'efficienza dei sistemi di trattamento dell'aria interna all'impianto;**
14. definire un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed

efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non esistano impianti di abbattimento di riserva e si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'azienda dovrà provvedere, al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla *Autorità Competente*, al *Comune* e al *Dipartimento ARPAC di Benevento*. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati;

15. i *metodi di prelievo ed analisi delle emissioni*, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente* in materia;
16. adottare un *registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo*, al quale devono essere allegati i certificati analitici, ed un registro per gli interventi sugli *impianti di abbattimento* delle emissioni (registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo la disposizione di cui ai *punti 2.7 e 2.8 Allegato VI, Parte V del D.Lgs. 152/2006*, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni;
17. **fornire la scheda tecnica delle centraline di monitoraggio indicate alla pag. 12 della relazione illustrativa e l'indicazione dei parametri monitorati;**
18. le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli *impianti di abbattimento* devono essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità;
19. effettuare i campionamenti in *autocontrollo* delle emissioni con la frequenza stabilita rispettando quanto riportato al *punto 12* del presente parere comunicando preventivamente le date di inizio e termine delle operazioni di prelievo e trasmettendo **le relative risultanze analitiche ed i criteri utilizzati per la suddivisione in aree e subaree del biofiltro, nonché la mappatura delle velocità**, al *Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento*.

L'ARPAC fornisce, inoltre, i seguenti criteri di cui tenere conto per la corretta gestione dell'impianto da considerarsi complementari rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente:

- rispettare i dettami del D. Lgs 152/06 con particolare riferimento ai limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti oltre a tutte le prescrizioni operative relative alla gestione delle varie tipologie di rifiuti di cui alla DGR 386/2016 e s.m.i.;
- si sottolinea il rispetto di quanto previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 116 di conversione del D.L. 24.06.14, n. 91, con particolare riferimento ai rifiuti con codice a specchio;
- il gestore deve mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature presenti nell'insediamento, provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate;
- garantire che le movimentazioni di rifiuti all'interno del perimetro dell'impianto non producano colaticci o sversamenti e che gli stessi siano sempre convogliati al sistema di raccolta, anche mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto idonei allo scopo;
- prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE);
- prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti;

- prevedere un monitoraggio, con frequenza periodica, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio e le capacità contenitive dei serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti liquidi al fine di evitare sovra riempimenti. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report annuale firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

L'ARPAC ha rimesso a questa UOD la valutazione dell'applicabilità nell'ambito di questo procedimento:

- di quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., come modificato dal dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014, per il quale è necessario che la Ditta presenti una Relazione con Piano di indagini in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli;
- di quanto previsto dall'art.3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, in base al quale il gestore deve presentare un programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto, comprensivo dei sondaggi e piezometri che si intenderà realizzare e dei parametri chimici che si provvederà ad analizzare sui campioni.

La SAMTE, così come rappresentata, ha comunicato, tra l'altro, che l'intervento servirà a superare abbondantemente quanto rilevato dall'ARPAC nei controlli effettuati, mediante la realizzazione di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.

- Questa UOD con nota prot. n.0466250 del 6.7.2017 ha trasmesso alla SAMTE s.r.l. il resoconto verbale della conferenza di servizi richiedendo l'elenco riepilogativo dei rifiuti in ingresso, in stoccaggio, dei rifiuti prodotti durante la fase di lavorazione e dei rifiuti in uscita dell'impianto;
- in data 18.7.2017 acquisita al prot 0495447 è pervenuta la suddetta documentazione ;

CONSIDERATO che

a) L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con OPCM n.298 del 31.12.2009 è tutt'ora valida ai sensi dell'art.29 del D. Lgs 46 del 4.3.2014 che ha modificato il titolo IIIbis del D. lgs 152/06;

b) L'OPCM n.298 del 31.12.2009 al punto A3 - contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale- prevede che :

1. " sono, inoltre, autorizzate nell 'impianto, nelle apposite aree coperte e scoperte, le seguenti attività/lavorazioni:
 - trattamento della frazione organica da raccolta differenziata FORSU e stoccaggio del tritovagliato sfuso negli edifici della pre-raffinazione, raffinazione e post raffinazione;
 - trattamento della frazione organica da raccolta differenziata sul 30% dell'area utile della frazione umida tritovagliata (FUT) e lo stoccaggio del trito-vagliato sfuso nell'edificio MVS;
 - stoccaggio delle frazioni di rifiuto da raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, metalli, vetro) sulle piazzole esterne impermeabilizzate qualora ne fosse possibile;
 - selezione della frazione di rifiuto da raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, metalli, vetro)";
2. "Successivamente alla prima fase, considerato l'art.11 del DL 90/2008 che prevede il raggiungimento dell'obiettivo del 50% di raccolta differenziata entro il 31.12.2010, con possibili incrementi negli anni successivi, l'autorizzazione al trattamento/stoccaggio delle frazioni da raccolta differenziata prevede comunque il rispetto dei limiti massimi di progetto.
stoccaggio/trattamento delle frazioni da raccolta differenziata è quindi autorizzato solo nelle percentuali direttamente proporzionali alla diminuzione dell'RSU conferito in impianto e alle frazioni prodotte durante la lavorazione (50% tritovagliato sfuso, 45%frazione umida tritovagliata,5% scarti) come meglio sintetizzato nella seguente tabella:

Potenza massima impianto (ton/a)	Percentuale crescita raccolta differenziata	Diminuzione RSU conferito in impianto (ton/a)	Frazione Organica da raccolta differenziata da conferire all'impianto (ton/a)	Frazioni solide da raccolta differenziata da conferire all'impianto (ton/a)
90.885	35%	31.809	14.314	15.904
90.885	50%	45.442	20.449	22.721
90.885	65%	59.075	26.583	29.537

c) le modifiche che si intendono apportare, così come previsto dall'art.5 comma Ibis del D.lgs 152/06 non comportano incremento del valore soglia;

4.che il CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata FORSU, così come dichiarato dalla SAMTE s.r.l. uscirà con lo stesso codice CER, come da parere dell'Università di Salerno Dipartimento di Ingegneria industriale nota assunta alla SAMTE n.824 del 10.03.2014, con cui la stessa ritiene che "la FORSU CER 20.01.08 non può a valle della sola vagliatura diventare un CER 19.05.01, se così fosse infatti si dovrebbe trattare di un rifiuto appartenente alla macrocategoria 19.05 e cioè rifiuti prodotti da trattamento aerobico di rifiuti solidi che non corrisponde all'attività dello STIR e pertanto suggerisce il codice 20.01.08"; e che lo stesso rifiuto, come da scheda I sez.I2 -acquisita 0495447 al prot. del 18.07.2017, avrà quale destinazione successiva l'operazione di "recupero";

CONSIDERATO, altresì,

che l'art.3 comma 1 lettera f) del D. Lgs 59/05, è stato abrogato dal D.lgs n. 128 del 29.06.10;

TENUTO CONTO

- del parere favorevole, con prescrizioni di cui al presente dispositivo, espresso dall'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento – con nota prot. n. 008432 del 10 febbraio 2015, acquisito al ns. prot. n. 0099681 del 12/02/2015, e con nota prot. 39381 del 29/06/2017 acquisita al prot. n.0451375 del 30.06.2017;
- del parere favorevole espresso dall'Università del Sannio con rapporto tecnico prot.04/FP-PDN del 23/2/2014; ;
- del parere favorevole espresso dall'ASLBN1 con prescrizioni di cui al presente dispositivo;
- del parere favorevole della Provincia di Benevento;
- del parere favorevole del Comune di Pontelandolfo in merito alla modifica proposta;

CONSIDERATO che

- il Comune di Fragneto Monforte limitrofo al Comune Casalduni, sede dell'impianto, ha espresso parere negativo con le motivazioni di cui in premessa;
- il Comune di Casalduni ha espresso parere negativo con le motivazioni di cui in premessa;
- il Comune di Campolattaro non si è espresso definitivamente;
- l'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno è risultata assente alle sedute;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 7 dell'art. 14 ter della L.241/90 prevede acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione di cui il rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero, pur partecipandovi non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi;

RITENUTO che

- I Comuni di Fragneto Monforte e Casalduni non hanno espresso compiutamente il parere di competenza ai sensi della L.241/90 e s.m.i. in quanto le motivazioni addotte attengono ad aspetti di carattere generale e non ad aspetti di carattere tecnico/amministrativo;
- il Comune di Campolattaro non ha espresso compiutamente la propria posizione;

- l'Autorità di bacino Liri Garigliano Volturno non ha partecipato alle riunioni e pertanto non ha espresso la propria posizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90;

TENUTO CONTO, altresì,

- che le modifiche da apportare comporteranno un miglioramento della funzionalità complessiva dell'impianto;
- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dell'art.6,comma2, del DPR62/13,unitamente al responsabile del procedimento;

VISTI

- la L.241/90 e s.m.i.;
- il D. lgs 152/06 e s.m.i.;
- il DM 31.01.05;
- il DM 29.01.07;
- la legge 243 del 19.12.07 di conversione del DL n.180 del 30/10/07;
- la legge 31 del 28.02.08 di di conversione
- il DM24.04.2008;
- il D. lgs 46/2014
- DGRC 925/16

VISTA

la proposta del Responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l' attestazione di regolarità del procedimento amministrativo svolto, resa dalla posizione organizzativa competente,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- a) **di prendere atto delle modifiche non sostanziali di cui alla nota prot. n. 4499 del 19/12/2013, acquisita in pari data al prot. 2013.0875218, proposte dalla SAMTE s.r.l amministratore unico Dr. Nicolino Cardone , dovute in particolare a:**

- Ottimizzazione Processo Produttivo attraverso il ripristino del vaglio già presente nell'impianto di raffinazione;
- stabilizzazione sovralli (19.12.12) provenienti da altri impianti ;
- Attuazione processi produttivi già autorizzati in A.I.A.;
- Attuazione del trattamento della Frazione Organica da RR.DD attraverso:
- l'attività di pretrattamento del CER 20.01.08;
- Stoccaggio e selezione dei rifiuti da RR.DD. (Carta, Cartone, plastiche, metalli, vetro) codici CER 15.01.01-15.01.02-150104-150106-1501.07

e successivo progetto esecutivo approvato dalla Provincia di Benevento in data 12.04.2017 acquisito in data 8.6.2017 al prot. 0400937, e relativo alla suddetta modifica non sostanziale contenente i seguenti interventi:

- Ripristino completa funzionalità prima linea di lavorazione;
- Ripristino completa funzionalità seconda linea di lavorazione;
- Rifunionalizzazione impianto di imballaggio del rifiuto F.S.T. con predisposizione di avvolgimento mediante fili di plastica;
- Ottimizzazione processo di stabilizzazione;
- Ottimizzazione funzionalità processo di raffinazione;

di prendere atto della sistemazione finale dell'impianto con l'elenco dei rifiuti di cui alla Scheda I, e delle planimetrie V1 e V2 allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Con le seguenti prescrizioni:

1. fornire definitive garanzie mediante autocertificazione dei responsabili tecnici in merito alla perfetta funzionalità e all'idoneità del sistema di tritovagliatura e selezione, proposta di progetta, a poter efficacemente trattare la frazione FORSU;
2. - verificare preliminarmente la perfetta funzionalità e l'idoneità del sistema di tritovagliatura e selezione proposto attuando una fase sperimentale che preveda la lavorazione di adeguati

- volumi di FORSU per una durata temporale sufficientemente significativa di varie settimane e nelle varie condizioni fisiche cui perverranno all'impianto, compreso il periodo più critico della stagione calda estiva;
3. ottimizzare l'impianto di trattamento delle aree esauste per il nuovo ciclo produttivo potenziando la captazione localizzata sui punti critici delle linee, migliorando il confinamento degli edifici interessati alla lavorazione, evitando feritoie ed aperture dalle quali fuoriescono emissioni diffuse incontrollate;
 4. realizzare un sistema di confinamento del nastro trasportatore posto all'esterno tra l'edificio selezione /lavorazione e il capannone MVS, prevedendo un efficace sistema di aspirazione collegato all'impianto di trattamento delle aree esauste;
 5. come indicato nelle linee guida effettuare costantemente la gestione dei rifiuti in locali chiusi ed in depressione evitando aperture oltre il solo tempo necessario per l'entrata-uscita dai locali e adeguando gli ingressi con sistemi automatici di apertura-chiusura stabili;
 6. garantire per tutti gli edifici interessati dal trattamento rifiuti (come indicato nelle linee guida) un'aspirazione convogliata che assicuri almeno 2-3 ricambi ora e per la zona di raffinazione di 1-2 ricambi ora, salvo diversamente determinato dal servizio sanitario per gli ambienti dove è prevista la presenza di lavoratori;
 7. prevedere sistemi idonei ed efficaci per la raccolta dei colaticci nei punti critici, sin dalle aree di conferimento, e lungo tutta la linea di trattamento della FORSU;
 8. pur condividendo il Piano di monitoraggio e controllo presentato si ritiene necessario integrarlo prevedendo un'attività di controllo chimico analitico con metodi GC/MS del COV prodotti con frequenza semestrale;
 9. effettuare la verifica e taratura periodica degli strumenti di controllo, regolazione e registrazione automatica, dei sistemi e impianti di presidio ambientali;
 10. prevedere la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sugli impianti dello STIR;
 11. rispettare costantemente i limiti di TLW negli ambienti lavorativi;
 12. porre in essere le più opportune azioni di sensibilizzazione territoriale tese a favorire la raccolta a monte di una FORSU di Buona qualità che, contenendo un moderato quantitativo di scarti possa rientrare nei limiti di accettabilità per impianti di compostaggio; questa azione potrebbe evitare la necessità della fase di pretrattamento e selezione su tutta la FORSU in entrata e ridurre i costi di gestione del rifiuto organico e dei costi ambientali in generale;
 13. presentare, al termine dei lavori una relazione dettagliata, autocertificata dai tecnici responsabili, riguardo alla corretta esecuzione di tutte le opere previste nonché all'accertamento e verifica della perfetta funzionalità e dell'efficacia di tutti i sistemi e presidi di tutela ambientale, nell'ambito delle prescrizioni indicate nel presente parere e delle indicazioni fornite dal DM 29.01.2007 Linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art.3 comma 2 del D. lgs 372/99 per gli impianti di produzione e selezione di CDR;

Suolo, rifiuti e siti contaminati

14. - è necessario che l'elenco dei CER acconsentiti, allegato all'autorizzazione Ambientale Integrata rilasciata il 31.12.2009, sia integrato formalmente da parte della società SAMTE (elenco rifiuti derivanti dall'attività di gestione e rifiuti derivanti dall'attività di produzione) prima della conclusione del procedimento, e quindi recepito nel Decreto di approvazione da parte dell'Autorità competente alla luce dei nuovi CER relativi alla FUTS (19 05 01) e alla FUTSR (19 05 03), oltre anche dei differenti CER attualmente gestiti, rispetto a quanto presente nella citata AIA, come risulta dalla Relazione annuale presentata in data 23.03.2017 con prot. 1134, acquisita al prot. ARPAC n. 17644 del 24.03.2017 (CER 20 03 01, 19 12 03, 15 02 02*, 19 08 13*);
15. fermo restando le decisioni gestionali sui macchinari e sulle porzioni impiantistiche meritevoli di ammodernamento/sostituzione, le quali ricadono completamente in capo al soggetto gestore dell'impianto, si rammenta che la necessità in ogni caso, è quella di garantire la corretta gestione di tutti i rifiuti trattati e l'adozione di tutte le misure di tutela delle diverse matrici ambientali, compresa la garanzia della perfetta funzionalità di tutti i presidi di misurazione e controllo necessari a verificare il corretto funzionamento e la regolare gestione dell'impianto;
16. garantire che la FUTSR ottenuta dal processo sia conforme ai dettami della normativa nazionale

e regionale con particolare riferimento a quanto previsto dalla DGR Campania n. 426 del 04.08.2011;

17. - prevedere nel Report annuale relativa all'Autorizzazione Integrata ambientale la trasmissione anche dei quantitativi di rifiuti gestiti.

Emissioni in atmosfera:

18. rispettare il *ciclo produttivo* e le *tecnologie* indicate nella *relazione illustrativa*;

19. adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle *emissioni diffuse* e degli *odori molesti*. In particolare:

- gli impianti di aspirazione ed abbattimento degli effluenti prodotti devono essere obbligatoriamente attivi anche durante il periodo notturno;
- effettuare un veloce avvio a trattamento della *frazione organica* per evitare problemi riconducibili alle *emissioni odorigene*, causati dall'innescarsi di *fenomeni putrefattivi*;
- garantire la minimizzazione dei tempi di apertura dei *portali di accesso* adottando sistemi di controllo automatico dell'apertura e chiusura di essi;

- durante la movimentazione dei *rifiuti* in ingresso ed in uscita dall'impianto, dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di *materiale solido* o di *percolato*;

20. rispettare i *TLV/TWA (limiti su 8 ore)* e *TLV/STEL (limiti a breve termine)*, emessi dalla *ACGIH*, previsti per gli *ambienti di lavoro* garantendo nel luogo ove viene effettuato

21. lo stoccaggio dei rifiuti, dove si producono sostanze odorigene e produzione di polveri in fase di scarico dei rifiuti, **2-3 ricambi d'aria/h**, mentre nella zona di raffinazione, **1-2 ricambi d'aria/h**;

22. mantenere tutti i locali in continua depressione al fine di evitare *emissioni odorose*;

23. assicurare la miscelazione delle arie provenienti dalle aree dell'impianto a diversa attività biologica al di sotto del *biofiltro* e prevedere, come ulteriore sistema di controllo del processo, *indagini anemometriche* periodiche sulla superficie del *biofiltro* al fine di controllare la uniforme distribuzione del carico inquinante;

24. mantenere la temperatura del biofiltro tra i 15 e i 40°C e l'umidità relativa nell'ordine del 40-60% al fine di raggiungere il *range ottimale dell'attività batterica*; assicurare adeguata capacità tampone del mezzo filtrante in modo da prevenire *fenomeni di acidificazione*;

25. assicurare adeguata *umidità relativa* dell'aria in ingresso al biofiltro (il valore ottimale è circa 95%);

26. corretto dimensionamento del *biofiltro* in relazione alla portata di aria da depurare considerando che il valore teorico in uscita della *concentrazione odorigena* deve essere inferiore o uguale alle 300 U.O./m^3 garantire un *tempo di contatto degli effluenti (tempo di residenza)* non inferiore a 36 secondi (tempo ottimale 45 sec);

27. assicurare una *portata oraria specifica* compresa tra $80-100 \text{ Nm}^3/\text{h per m}^3$ (il valore ottimale è 80);

28. relativamente al campionamento degli effluenti in uscita dal *biofiltro*, **suddividere quest'ultimo in un numero adeguato di aree e subaree equivalenti**, considerando per il calcolo le dimensioni di esso, così come previsto dalla *normativa di settore*. Inoltre, prima di procedere all'effettuazione dei campionamenti, verificare l'assenza di flussi preferenziali mediante rilevazione della velocità in uscita dell'effluente (mappatura delle velocità);

29. ripristinare, **in via prioritaria**, quanto evidenziato da ARPAC in occasione del sopralluogo effettuato il giorno 20.03.2013 con verbale n°236 e riassunto nella tabella riportata nella relazione tecnica ARPAC datata 30.09.2013, relativamente all'assenza/malfunzionamenti delle apparecchiature e strumenti preposti alla valutazione dell'efficienza dei sistemi di trattamento dell'aria interna all'impianto;

30. definire un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non esistano impianti di abbattimento di riserva e si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'azienda dovrà provvedere, al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla *Autorità Competente*, al *Comune* e al *Dipartimento ARPAC di Benevento*. Gli impianti produttivi

potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati; i *metodi di prelievo ed analisi delle emissioni*, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente* in materia;

31 adottare un *registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo*, al quale devono essere allegati i certificati analitici, ed un registro per gli interventi sugli *impianti di abbattimento delle emissioni* (registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo la disposizione di cui ai *punti 2.7 e 2.8 Allegato VI, Parte V del D.Lgs. 152/2006*, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni; **fornire la scheda tecnica delle centraline di monitoraggio indicate alla pag. 12 della relazione illustrativa e l'indicazione dei parametri monitorati**;

32 le operazioni di *manutenzione, ordinaria e straordinaria*, degli *impianti di abbattimento* devono essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità; effettuare i campionamenti in *autocontrollo* delle emissioni con la frequenza stabilita rispettando quanto riportato al *punto 12* del presente parere comunicando preventivamente le date di inizio e termine delle operazioni di prelievo e trasmettendo **le relative risultanze analitiche ed i criteri utilizzati per la suddivisione in aree e subaree del biofiltro, nonché la mappatura delle velocità**, al *Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento*.

33 l'impianto nel suo complesso eviti attraverso i sistemi di aspirazione, depolverazione e deodorizzazione l'emissione in atmosfera di sostanze che possano dare origine ad emissioni odorose e polverose oltre la soglia di accettabilità;

34 le acque di processo (percolati), le acque meteoriche di lavamento dei piazzali, le acque per uso igienico – sanitario, le acque provenienti dai lavaggi degli automezzi, preventivamente stoccate nei bottini di raccolta situati all'interno dell'area di prima e seconda lavorazione, non siano fonte di inquinamento ambientale generale;

35 non vi siano disturbi provenienti da emissioni acustiche attuando periodiche manutenzioni alle macchine trituratrici e trasportatrici degli RSU qualora se ne ravvisi l'usura;

36 si produca il minor degrado ambientale possibile soprattutto per quanto riguarda la tipologia e la tenuta degli spazi destinati alle varie frazioni di rifiuti;

37 il gestore adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente sulla qualità degli scarichi e verifichi che i campionamenti per il controllo degli inquinanti, rispettino i piani di monitoraggio e le frequenze stabilite;

38 *si eviti ogni danno e pericolo alla salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti impiegati nel processo di produzione della FUTS (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) e FUTSR (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata Raffinata)*.

39 .che il CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata FORSU, così come dichiarato dalla SAMTE s.r.l. deve uscire con lo stesso codice CER;

Inoltre, per la corretta gestione dell'impianto necessita che codesta ditta adotti i seguenti criteri :

- rispettare i dettami del D. Lgs 152/06 con particolare riferimento ai limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti oltre a tutte le prescrizioni operative relative alla gestione delle varie tipologie di rifiuti di cui alla DGR 386/2016 e s.m.i.;
- rispettare quanto previsto dalla Parte Quarta del D. Lgs 152/06, come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 116 di conversione del D.L. 24.06.14, n. 91, con particolare riferimento ai rifiuti con codice a specchio;
- il gestore deve mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature presenti nell'insediamento, provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate;
- garantire che le movimentazioni di rifiuti all'interno del perimetro dell'impianto non producano colaticci o sversamenti e che gli stessi siano sempre convogliati al sistema di raccolta, anche mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto idonei allo scopo;
- prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento

- accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE);
- prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti;
 - prevedere un monitoraggio, con frequenza periodica, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio e le capacità contenitive dei serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti liquidi al fine di evitare sovrariempimenti. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report annuale firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.
 - Presentare, ai sensi dell'articolo 29-sexies comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., come modificato dal dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014, Piano di indagini in base al quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli;
- b) **di prendere atto** della documentazione presentata dalla ditta ed aggiornata con le modifiche proposte;
- c) **approvare** il piano di monitoraggio e controllo allegato alla proposta di modifica non sostanziale integrato con un attività di controllo chimico analitico con metodi GC/MS del COV prodotti con frequenza semestrale; precisando che gli esiti degli autocontrolli effettuati dovranno essere trasmessi entro i successivi 30gg a questa UOD, all'ARPAC, al Comune di Casalduni, alla Provincia di Benevento ed all'ASL.;
- d) **di comunicare l'avvio dei lavori** e, successivamente, il termine degli stessi allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla conferenza di servizi del 30 giugno 2017;
- e) **di dare atto** che nella planimetria allegata al presente atto denominato "ALLEGATO1" sono elencati i codici CER di rifiuti in ingresso, in stoccaggio, dei rifiuti prodotti durante la fase di lavorazione e dei rifiuti in uscita dall'impianto;
- f) **rispettare** le prescrizioni e le modalità di gestione di cui all'Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Ordinanza n. 298 del 31.12.2009, non in contrasto con il presente atto;
- g) **di notificare** il presente provvedimento alla ditta SAMTE s.r.l. all'ARPAC Dipartimento provinciale di Benevento, all'Amministrazione Prov. le di Benevento, al Comune di Casalduni (BN), Pontelandolfo (BN), Fragneto Monforte, all'ASL BN1;
- h) **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.C.;
- i) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema e all'Assessore al ramo;
- j) ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- k) Il presente atto è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Dr. Giampaolo Parente